

All. M - Allegato alla determinazione del Dirigente n. 302/PDD 253 del 20/03/2014

ACCORDO

25 MAR. 2014

PER I PROGETTI DI FATTIBILITA' IN ESECUZIONE DELL'ART.13 – LEGGE 11 AGOSTO 2003 n. 228 CONCERNENTE MISURE CONTRO LA TRATTA DI PERSONE – PROGRAMMI DI ASSISTENZA. PROROGA DELL'AVVISO n. 7 del 23 LUGLIO 2012

L'anno 2014, il giorno.....25..... del mese di...MARZO....., in Venezia

TRA

COMUNE DI VENEZIA – Direzione Politiche Sociali Partecipative e dell'Accoglienza - soggetto proponente e titolare del progetto di fattibilità art. 13 “COMUNITÀ LOCALI CONTRO LA TRATTA: una Rete per il Territorio del Veneto 7”, rappresentato dal dott. Luigi Gislon, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con D.G. n. 673/887 del 13.12.2013

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS EQUALITY, soggetto partner del progetto “Comunità locali contro la tratta: una rete per il territorio del Veneto 7”, rappresentato da Barbara Maculan, in qualità di Legale Rappresentante Presidente

E

COMUNE DI VICENZA – Settore Servizi Sociali ed abitativi, soggetto co-finanziatore del progetto di fattibilità art. 13 “COMUNITÀ LOCALI CONTRO LA TRATTA: una Rete per il Territorio del Veneto 7”, rappresentato dal Sindaco Achille Variati, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con D.G. n. del ;

CONSIDERATO:

- che la tratta è un fenomeno complesso, transnazionale, interconnesso con differenti ambiti ed interessi quali le migrazioni, la prostituzione, il lavoro nero e sommerso, gli squilibri delle relazioni economiche internazionali e dei processi della globalizzazione, i rapporti di genere e la condizione delle donne e dei minori, in continua trasformazione sia rispetto a rotte, reti criminali, forme e contesti di sfruttamento, paesi coinvolti a seconda che questi rappresentino aree di reclutamento, transito o destinazione delle vittime;
- che la tratta di esseri umani rappresenta una gravissima violazione dei fondamentali diritti umani, riconosciuta dalla normativa internazionale, europea e nazionale;
- che le vittime di tratta e riduzione o mantenimento in schiavitù sono persone minori e adulte, maschi e femmine, sfruttate in ambito sessuale, nel lavoro forzato, nell'accattonaggio, in attività illegali, ed anche ai fini di espianto di organi;
- che le reti criminali dedite alla tratta e di conseguenza le persone vittime di tali atti criminosi, operano su territori e ambiti di sfruttamento che valicano i confini amministrativi a cui gli enti locali sono istituzionalmente preposti;
- che il fenomeno della tratta per quanto sommerso, è sempre più capillarmente diffuso nei contesti locali del territorio nelle sue diverse forme e chiama in campo la responsabilità delle istituzioni, della società civile e delle comunità locali.
- che la protezione sociale e la sicurezza delle vittime, le investigazioni, il perseguimento dei reati, la condanna dei trafficanti, rappresentano le misure di contrasto di una strategia di lotta alla tratta che per essere efficace non può che essere olistica, multidisciplinare e fondata sulla tutela dei diritti delle persone trafficate.

VISTI:

- a) I numerosi documenti internazionali significativi, che mettono al centro dell'attenzione la problematica della tratta di esseri umani e dello sfruttamento nel campo della prostituzione e in altri ambiti e forme, tra cui si ritiene doveroso citare:
- la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulla repressione della tratta delle persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui (1950);
 - la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (1979);
 - la Sezione relativa ai Diritti Umani (paragrafo 230) della Piattaforma di Pechino (1995);
 - la Risoluzione sulla tratta degli esseri umani del Parlamento europeo del 18 gennaio 1996;
 - l'Azione comune del Consiglio dell'Unione europea del 29 novembre 1996;
 - l'Azione comune del Consiglio dell'Unione europea del 24 febbraio 1997;
 - la Dichiarazione dell'Aja sulle linee guida europee per la realizzazione di misure efficaci per prevenire e combattere il traffico di donne a scopo di sfruttamento sessuale, 24-25 aprile 1997;
 - il Protocollo ONU sulla tratta o "Protocollo di Palermo" (2000);
 - la Dichiarazione di Bruxelles sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani del 2002 adottata dal Consiglio dell'Unione europea nel 2003;
 - il Rapporto del Gruppo di Esperti sulla Tratta degli Esseri Umani istituito dalla Commissione europea, pubblicato nel dicembre 2004 in inglese e nell'ottobre 2005 in italiano;
 - la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani (2005);

i quali prevedono come denominatore comune la promozione di politiche di intervento di tipo preventivo e assistenziale che tutelino e promuovano i diritti umani e civili di soggetti esclusi e vittime di violenza e sfruttamento e attivino iniziative di inclusione sociale e lavorativa attraverso l'implementazione di misure che coinvolgano direttamente sia il target finale che i destinatari intermedi quali attori-chiave del processo di tutela e inclusione;

- b) I diversi documenti nazionali significativi che mettono al centro dell'attenzione la problematica della tratta di esseri umani e dello sfruttamento in particolare a fini sessuali tra cui si ritiene doveroso citare:
- D.P.R. n. 1244/1952;
 - Legge "Merlin" 20 febbraio n. 75/1958 "abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento sessuale";
 - Legge n. 1773/1966;
 - Legge n. 66/1996, norme contro la violenza sessuale;
 - Legge n. 269/1998 contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori: "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù";
 - Art. 18 del Decreto Legislativo n. 286/1998, "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", che prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per protezione sociale per le persone straniere vittime di violenza e sfruttamento e la realizzazione di programmi di assistenza e integrazione sociale;

- Art. 25, 26 e 27 D.P.R. 31 agosto 1999, n.394 (Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione) coordinato con le modifiche del D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334 (in base alla Legge sull'Immigrazione n. 189/2002);
- Legge n.228/2003 “Misure contro la tratta di persone” che disciplina in merito al reato di «Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù» (art. 600 c.p.) e al reato di «Tratta di persone» (art. 601 c.p.), prevedendo all'art. 13 l'istituzione di programmi di assistenza a favore delle vittime di tali reati;
- D.P.R. 19 settembre 2005 n.237 regolamento di attuazione dell'art13 della legge 11 agosto 2003, n.228, recante misure contro la tratta di persone;

i quali prevedono come denominatore comune la promozione di politiche di intervento di tipo preventivo e assistenziale che tutelino e promuovano i diritti umani e civili di soggetti esclusi e vittime di violenza e sfruttamento e attivino iniziative di inclusione sociale e lavorativa attraverso l'implementazione di misure che coinvolgano direttamente sia il target finale che i destinatari intermedi quali attori-chiave del processo di tutela e inclusione;

- c) La Legge quadro n. 328/2000 per la “realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che fonda e conferisce autorevolezza al sistema delle politiche sociali ponendosi l'obiettivo di prevenire il disagio, aiutare chi è in difficoltà, migliorare la qualità della vita potenziando e qualificando l'intervento pubblico nell'ambito delle politiche sociali attraverso la promozione e valorizzazione delle capacità e delle conoscenze di una vasta rete di soggetti che operano nella società;
- d) Il Piano Sociale Regionale Veneto, che pone le linee prioritarie per un sistema di Welfare regionale che integra gli interventi al fine di dare risposte più efficaci ai bisogni delle persone, delle famiglie, delle comunità locali;

e in particolare:

- e) L'art.18 (soggiorno per motivi di protezione sociale) del “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (D. Lgs. n. 286/98), che prevede la realizzazione di programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle persone immigrate vittime di violenza e sfruttamento;
- f) Gli artt. 25 (Programmi di assistenza ed integrazione sociale), 26 (Convenzioni con soggetti privati), 27 (Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale), 52 (Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati), 53 (Condizioni per l'iscrizione nel Registro), 54 (Iscrizione nel Registro), del D.P.R. del 31-8-1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” in particolare per la realizzazione delle misure previste all'art. 18 del D. Lgs. 286/98;
- g) L'art. 13 della Legge n.228/2003_“Misure contro la tratta di persone” che prevede l'istituzione di programmi di assistenza a favore delle vittime di tali reati e il relativo Regolamento di Attuazione, D.P.R. n. 237 del 19 settembre 2005;
- h) La L.R. n.41 del 16-12-1997 della Regione Veneto per il finanziamento dei progetti obiettivo per interventi a tutela e promozione della persona che dal 2000 prevede progetti attinenti al fenomeno della prostituzione e della tratta degli esseri umani;

PREMESSO CHE:

- su iniziativa della Postazione Periferica del Numero Verde sulla Tratta del Triveneto, dal 2000, è in atto una collaborazione tra le parti firmatarie, attraverso un Tavolo di Coordinamento dei soggetti attuatori e proponenti progetti art.18 con compiti di:
 - conoscenza dei fenomeni della tratta e della prostituzione;
 - monitoraggio dei fenomeni sociali della prostituzione di strada e della tratta su scala inter-regionale, nazionale o transnazionale;
 - definizione di modalità e procedure da parte del Numero Verde sull'invio delle donne vittime di tratta, provenienti da territori del Triveneto scoperti da reti preposte alla realizzazione dell'art. 18 o con reti territoriali momentaneamente impossibilitate ad attivare prese in carico;
 - definizione di modalità e procedure per la messa in rete delle richieste di presa in carico di soggetti vittime di tratta da parte di altre Postazioni Periferiche del Numero Verde o da progetti attuatori di programmi di protezione sociale a livello nazionale;
 - definizione di modalità e procedure per la messa in rete di richieste per spostamenti di soggetti già in programma di protezione sociale provenienti dai Progetti attuatori della rete del Triveneto, Postazioni Periferiche del Numero verde sulla Tratta, soggetti attuatori di programmi di protezione sociale a livello nazionale;
 - ottimizzazione e rafforzamento delle risorse delle reti territoriali del Triveneto rispetto alla sicurezza, accoglienza, regolarizzazione, formazione personale e professionale, inserimento lavorativo e abitativo delle donne vittime di tratta e sfruttamento sessuale ;
 - consulenza agli operatori delle singole reti territoriali del territorio di competenza della Postazione Periferica sulle modalità di primo colloquio;
 - realizzazione di momenti di formazione per gli operatori delle reti territoriali progetti art. 18, su problematiche specifiche emergenti dall'operatività quotidiana;
 - costituzione di nuove reti territoriali del Triveneto in aree non ancora coperte da progetti art.18;

- le parti firmatarie, in quanto Enti locali soggetti proponenti progetti art.18 come previsto dal D. Lgs. 286/98, sviluppano sul proprio territorio di competenza politiche di accoglienza volte a:
 - ridurre il disagio delle persone coinvolte nel traffico di esseri umani finalizzato allo sfruttamento sessuale o di altre tipologie e favorirne l'inclusione sociale;
 - tutelare i diritti e garantire l'inserimento socio-lavorativo delle vittime della tratta di esseri umani, in particolare a scopo di sfruttamento sessuale, ma anche in altri ambiti (lavorativo, accattonaggio ecc.);
 - cooperare con le Forze dell'Ordine e l'Autorità Giudiziaria, per il contrasto della criminalità organizzata che gestisce la tratta di esseri umani;
 - contribuire a sviluppare interventi che abbassino l'allarme sociale nelle comunità locali e ne elevino il senso di responsabilità e di accoglienza;

Pur confermando l'autonomia dei rispettivi ruoli e funzioni e nel pieno rispetto delle competenze istituzionali di ognuno,

SI CONCORDA

sull'esigenza di definire e mettere in atto politiche e interventi strutturati, integrati e

multidimensionali a favore delle persone vittime di tratta, sfruttate in particolare nella prostituzione, ma anche in altri ambiti quali il lavoro forzato, il lavoro domestico, l'accattonaggio, le attività illegali, ecc... con un approccio che tenga conto della complessità di tali fenomeni e preveda azioni rivolte alla persona che vi sono coinvolte, il lavoro di rete con le diverse agenzie territoriali, la sensibilizzazione e responsabilizzazione delle comunità locali, la collaborazione con i Paesi di origine e conseguentemente sull'opportunità di realizzare le azioni descritte nel progetto di fattibilità art. 13 "*COMUNITÀ LOCALI CONTRO LA TRATTA: una Rete per il Territorio del Veneto 7*" che, tra l'altro, prevedono l'estensione e la qualificazione delle attività delle unità di strada preposte al monitoraggio e al contatto della popolazione che si prostituisce anche al fine di intervenire sul tema della tratta

E SI CONVIENE

quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Viene instaurata, con il presente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante, una collaborazione tra le parti tesa ad attuare e sviluppare attività propedeutiche ai progetti di fattibilità riguardanti l'assistenza a favore di persone potenzialmente vittime della tratta a scopo di sfruttamento nella prostituzione.

Il Comune di Venezia, in accordo con il Comune di Vicenza in quanto co-finanziatore dell'attività per il proprio territorio, affida in tal senso alla Cooperativa Equality l'organizzazione e la gestione, per i territori delle province di Padova e Vicenza, delle attività di monitoraggio sul fenomeno; di contatto e aggancio con il target: di osservazione rispetto ai sistemi di sfruttamento messi in atto; di individuazione e utilizzo di indicatori segnalanti la presenza di possibili soggetti vittime di reati 600 e 601 c.p.; di segnalazione e invio al numero verde nazionale contro la tratta delle persone potenziali vittime nonché di segnalazione delle presenze palesemente identificabili di minore età.

Art. 2 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. Persone vittime della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento nella prostituzione ascrivibili al reato di riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù;
2. Soggetti istituzionali interessati dalla realizzazione di interventi nell'ambito sopra descritto.

Art. 3 - IMPEGNI TRA LE PARTI

La **Cooperativa Sociale Equality** si impegna a:

- a) effettuare nel periodo di vigenza del presente accordo almeno un'uscita settimanale nel territorio della provincia di Padova e una in quello di Vicenza utilizzando la propria Unità di Contatto al fine di entrare in rapporto con persone vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale;
- b) mantenere una adeguata raccolta ed elaborazione dei dati derivanti da tali contatti;

- c) segnalare al numero verde nazionale contro la tratta le potenziali vittime per un colloquio di valutazione sulla sussistenza delle condizioni per la fuoriuscita dalle condizioni di sfruttamento;
- d) promuovere e realizzare gli accompagnamenti sociali e sanitari ai servizi specialistici delle persone che si prostituiscono;
- e) partecipare agli incontri di coordinamento con le altre unità di contatto operanti nel territorio del Veneto;
- f) promuovere i più opportuni incontri operativi di coordinamento con i soggetti istituzionali presenti nei territori di Padova e Vicenza.

Il **Comune di Venezia** si impegna a:

- assumere la responsabilità del coordinamento a livello regionale delle azioni previste;
- riconoscere alla Cooperativa Sociale Equality, a seguito di presentazione di idonea documentazione delle spese sostenute, fino ad un massimo di € **9.000,00.=**, eventuali oneri fiscali inclusi, per la realizzazione delle attività sopra descritte con erogazione secondo la medesima tempistica, posticipata di 60 giorni a partire dall'effettivo incasso dei ratei, prevista dalla convenzione stipulata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità (30% all'avvio del progetto, le successive erogazioni trimestralmente a seguito di rendicontazione);
- rendere disponibili per le attività previste dal presente accordo i dispositivi già in essere per la realizzazione dei progetti art.13 Legge 228/2003 (unità di crisi e valutazione, punti di fuga, centri di pronta e prima accoglienza).

Il **Comune di Vicenza** si impegna a:

corrispondere la propria quota di co-finanziamento al progetto di cui trattasi, consistente in € 1.000,00, direttamente alla Cooperativa Equality alla conclusione dell'attività su presentazione di una relazione illustrativa finale.

Art. 4 - DURATA

Il presente accordo ha validità dalla sua sottoscrizione fino alla data di conclusione della proroga del progetto "*Comunità locali contro la tratta: una rete per il territorio del Veneto 7*" prevista, salvo ulteriori proroghe, per il 21.06.2014.

Art. 5 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La Cooperativa Sociale Equality assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. La Cooperativa, in particolare, si impegna a trasmettere al Comune di Venezia, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. La Cooperativa Sociale Equality si impegna, inoltre, a comunicare al Comune di Venezia ogni vicenda modificativa che

riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui la Cooperativa Sociale Equality non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, il Comune di Venezia avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
3. La Cooperativa Sociale Equality si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutagli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma a) del presente articolo.

Art. 6 – NORME COMPORTAMENTALI CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

La Società Cooperativa Equality in ottemperanza dell'art. 17 del DPR 16 aprile 2013 n. 62, riceve dalla scrivente Amministrazione il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché il codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 703 del 20 dicembre 2013 e successive modifiche adottate con delibera di Giunta comunale n. 21 del 31 gennaio 2014, ne prende visione, li sottoscrive e così come previsto all'art. 2 comma 3 del citato D.P.R. si impegna a rispettare e a far rispettare ai suoi dipendenti le regole in essi contenute, pena la risoluzione del servizio in caso di violazione degli obblighi derivanti dal mancato rispetto delle medesime.

Art. 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E DATI SENSIBILI

La Società Cooperativa Equality si impegna a garantire il rispetto delle normative e dei Regolamenti sul trattamento dei dati personali e dei dati sensibili in accordo con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e con il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune di Venezia (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 188/2005 e Deliberazione di Consiglio Comunale n. 86/2007).

Art. 8 – MODIFICHE

Ogni modifica ed integrazione del contenuto del presente accordo sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.

Conseguentemente la disapprovazione, anche reiterata, di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nell'atto stesso non potrà intendersi quale abrogazione tacita.

Art. 9 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

Ogni firmatario può esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso.

Il recesso potrà avvenire, salvaguardando eventuali impegni già in corso e non avendo effetto liberatorio in ordine agli impegni assunti nei termini dell'intesa, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- qualora una delle parti ponga in essere atti che costituiscano, direttamente o indirettamente, gravi violazioni di leggi o regolamenti ovvero, inosservanza di ordinanze e prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora si verifichi lo scioglimento di una delle parti o comunque si determinino sostanziali modifiche all'assetto della convenzione tali da far venir meno il rapporto fiduciario sulla base del quale il presente atto è stipulato;

- qualora una delle parti sia inadempiente rispetto agli obblighi in esso contenuti.

Art. 10- CLAUSOLA FINALE

Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano ad adottare gli opportuni atti per rendere operativo quanto sopra convenuto.

Quanto sopra è stato letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

25 MAR. 2014

Per il Comune di Venezia

IL DIRETTORE

Luigi Gisson

Per la Cooperativa Sociale Equality

EQUALITY

Cooperativa Sociale Onlus

Via Canestrini, 91 - 35127 Padova

C.F. 92207430288

P. IVA 04300970284

Per il Comune di Vicenza

L'ASSESSORE

ALLA COMUNITA' E ALLE FAMIGLIE

Isabella Sara